

#### **8.2.7.3.4. 7.4.01 – Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione**

*Sottomisura: 7.4* - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

##### **8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento**

L'analisi condotta ha messo in evidenza come nelle aree montane, in un contesto di forte riorganizzazione dei servizi e di contenimento dei costi, sia sempre più difficile garantire alla popolazione servizi di base qualificati e fruibili, tali da soddisfare le aspettative della popolazione in termini di mantenimento della qualità della vita.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F24 "*Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici*", contribuendo prioritariamente alla focus area P6B "*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*" mediante la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici da destinare a strutture polifunzionali che nel rispetto delle peculiarità montane, erogano servizi assistenziali di base (sociali, socio-sanitari e sanitari) alla popolazione rurale.

Si ipotizzano pertanto centri polifunzionali innovativi in cui possono trovare ospitalità: servizi sociali, socio-sanitari e/o sanitari specializzati, normalmente meno diffusi nelle zone più marginali del territorio regionale.

La rete socio-assistenziale-sanitaria si potrà avvantaggiare di queste nuove strutture per fornire in loco servizi altamente specializzati e innovativi. I centri polifunzionali potranno ospitare nuovi o innovativi servizi sociali, nonché espandere i possibili servizi di base a livello locale per la popolazione rurale pur realizzando solo adeguate infrastrutture di piccola scala.

I servizi di welfare che prioritariamente potranno essere attivati nei centri polifunzionali sono quelli per l'infanzia e la terza età, a sostegno della popolazione con handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà.

##### **8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su una spesa ammissibile.

##### **8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative**

- "Piano Sociale e Sanitario 2008-2010", approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 22 maggio 2008, n. 175;
- "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)", approvate con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 18 giugno 2013, n. 117
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna dell'8 febbraio 2010, n. 291 "Casa della Salute: indicazioni regionali per la realizzazione e l'organizzazione funzionale ."

##### **8.2.7.3.4.4. Beneficiari**

I beneficiari del tipo di operazione sono: Comuni, Aziende Sanitarie e altri Enti pubblici.

#### 8.2.7.3.4.5. **Costi ammissibili**

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- ristrutturazione e ampliamento di edifici;
- spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a contributo.

#### 8.2.7.3.4.6. **Condizioni di ammissibilità**

I progetti sono ammissibili se rispondono ai seguenti elementi:

- rientrare nella programmazione urbanistica dei Comuni;
- essere coerenti con la programmazione sociale e sanitaria locale e della Regione Emilia-Romagna;
- essere interventi su immobili di proprietà pubblica;
- disporre di una intesa scritta tra beneficiario ed il gestore per servizi socio assistenziali previsti per la popolazione;
- essere localizzati all'interno delle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D);
- avere una spesa ammissibile per intervento non inferiore a euro 50.000 e massima pari ad euro 500.000. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

#### 8.2.7.3.4.7. **Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I progetti saranno selezionati secondo i seguenti principi:

- interventi che prevedono la realizzazione di strutture polifunzionali che coinvolgono servizi sociali e sanitari;
- tipologia dei servizi sociali, assistenziali e sanitari previsti;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di Comuni;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di abitanti;
- interventi che contemplano servizi innovativi.

In sede di bando sarà stabilito un punteggio minimo sotto il quale il progetto non sarà considerato ammissibile.

#### 8.2.7.3.4.8. **Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

E' previsto un contributo pubblico pari al 100% della spesa massima ammissibile al contributo

#### 8.2.7.3.4.9. **Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

##### **8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

##### **R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica**

Dal momento che la misura prevede come beneficiari anche enti che gestiscono le attività di controllo nell'ambito PSR (Unione di Comuni, Provincia o Regione), qualora la stessa amministrazione fosse sia beneficiaria che autorità di controllo, vi è un potenziale rischio di un conflitto di interessi.

##### **R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.**

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

#### **R7: Procedure di selezione dei beneficiari:**

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio per la controllabilità del principio per l'ammissibilità definito come "coerenza con la programmazione sociale e sanitaria locale e della Regione" e dei principi per la selezione che contemplano "servizi innovativi" e "utenza potenziale del progetto".

#### **R9: Corretta gestione delle domande di pagamento**

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

#### **R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di:

- criteri per valutare la coerenza con la programmazione sociale e sanitaria;
- requisiti minimi dell'intesa tra beneficiario e gestore per servizi;
- tipologie dei servizi;
- criteri che definiscono i servizi innovativi.

Sempre a tale fase è demandata la definizione di vincoli o impegni anche successivi al pagamento, quali impegni contrattuali tra beneficiario e gestore, altri obblighi gestionali legati al mantenimento in esercizio della struttura durante il periodo vincolativo, che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

#### **R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

### **8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione**

#### **R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica**

In caso di enti beneficiari coinvolti anche nelle attività di controllo, il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

#### **R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.**

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità

dell'operazione “*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*”. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

#### **R7: Procedure di selezione dei beneficiari:**

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità di più complessa valutazione saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative.

#### **R9: Corretta gestione delle domande di pagamento**

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori. ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

#### **R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative.

#### **R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

#### **8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura**

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 322 del periodo di programmazione 2007/2013 possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

#### **8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso Non pertinente**

#### **8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura**

*Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013*

Si interverrà su strutture destinate a servizi polifunzionali adeguati alla popolazione rurale delle aree rurali con problemi di sviluppo che avranno mediamente una superficie netta non superiore a 400 mq. e costi di intervento massimi di euro 500.000.

Tali limiti si ritengono adeguati in funzione delle esperienze maturate fino ad oggi in altre realtà regionali. Le risorse disponibili permetteranno di realizzare 8/10 interventi sperimentali/innovativi sul territorio.

*Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili*

Non applicabile.

*Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014*

Non pertinente.

*Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]*

Non pertinente in quanto con il tipo di operazione si ristrutturano fabbricati da destinare a strutture polifunzionali per l'erogazione di servizi socio assistenziali.